

**UNIONCAMERE**area economia circolare e ambiente
ufficio finanza e amministrazione

AF/rg

PECAlle
Camere di Commercio
Industria, Artigianato e
Agricoltura*c. a. Responsabili Uffici diritto annuale***LORO SEDI**

Oggetto: Diritto annuale - problematiche connesse alla proroga dei termini di versamento.

È stato segnalato da molte Camere di commercio che per il 2023 le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità (ISA) hanno la possibilità di pagare le imposte fino al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione e dal 21 al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%, in ragione di giorno (ex D.L. 10/05/2023 n. 51 convertito in Legge 03/07/2023, n. 87).

In tale situazione, le Camere di commercio sarebbero quindi tenute ad irrogare le sanzioni ai soggetti che dovessero pagare il diritto annuale dal 01 agosto al 21 agosto 2023 senza regolarizzazione con ravvedimento operoso; pertanto, si rende opportuno e necessario un intervento chiarificatore relativo alle sanzioni da applicare ai pagamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza (del 20/07/2023).

Le questioni rappresentate e i chiarimenti richiesti rivestono indubbiamente un carattere di urgenza in relazione alle procedure che debbono essere tempestivamente espletate anche per evitare che i contribuenti possano far rilevare incertezze normative e di prassi che potrebbero giustificare l'avvio di contenziosi.

Per quanto sopra rappresentato, considerata l'approssimarsi della scadenza del termine di proroga del pagamento del diritto annuale 2023, l'Unioncamere ritiene opportuna la diffusione di una specifica comunicazione ai contribuenti sui siti web istituzionali camerali e con ogni altro mezzo ritenuto utile ed efficace dalle singole Camere che, in merito alla proroga dei termini di pagamento del diritto annuale e delle modalità di versamento, precisi che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per i soggetti che:

1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;



2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.

Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Nella Tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:

TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO	MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE: CON / SENZA ALCUNA % DI MAGGIORAZIONE
ENTRO IL 20-luglio-2023	SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE
21 luglio 2023	0,0364
22 luglio 2023	0,0727
23 luglio 2023	0,1091
24 luglio 2023	0,1455
25 luglio 2023	0,1818
26 luglio 2023	0,2182
27 luglio 2023	0,2545



28 luglio 2023	0,2909
29 luglio 2023	0,3273
30 luglio 2023	0,3636
31 luglio 2023	0,4

Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.

Nel restare disponibili per eventuali ulteriori necessità in merito si inviano cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte